

SCHEMA DI CONTRATTO

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 3, DEL D.LGS. 50/2016 E

S.M.I. PER LA FORNITURA IN LOTTI DI PRODOTTI CHIMICI

NUMERO DI GARA 7335974

LOTTO N. ____ CIG _____

Tra

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito per brevità indicata anche "IIT"), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30, CAP 16163, in persona di _____, nato a _____ (____), il ____/____/____ debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusta _____, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di IIT;

e

la società _____ (in seguito per brevità indicato anche "Fornitore"), codice fiscale _____ partita IVA _____, con sede legale in _____ via _____ CAP _____, in persona di _____, nato a _____ (____) il ____/____/____ nella sua qualità di Legale Rappresentante;
nel seguito congiuntamente "Parti",

Premesso

- che in data ____/____/____ è stato pubblicato il Bando di gara per l'affidamento di un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico per la fornitura in lotti di prodotti chimici per l'importo stimato di euro € _____ (_____) oltre IVA;
- che in base alle risultanze della predetta procedura, con Determina prot. IIT n. _____ del ____/____/____, il _____ ha disposto l'aggiudicazione della fornitura per il lotto n. _____ CIG _____ alla società _____, per un ribasso percentuale sull'importo posto

- a base di gara pari al _____ % (_____ per cento) fino all'occorrenza dell'importo contrattuale pari ad un importo complessivo di euro_____ e che, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi ordini specifici;
- che il Bando, il Disciplinare, il Progetto e i suoi allegati e l'offerta presentata in gara dal Fornitore costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;
 - che la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per IIT nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento di singoli Ordini d'Acquisto per la fornitura di prodotti chimici, nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie delle forniture, le quantità, il centro di consegna, etc.;
 - che i singoli Ordini d'Acquisto di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra IIT ed il Fornitore, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e i relativi allegati;
 - che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dal Progetto, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - che ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la suddetta aggiudicazione ha acquisito efficacia in data_____/_____/____;
 - che il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- in data _____ è stata inoltrata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) circa _____ ai sensi dell'art. _____ D.lgs. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012;
- che il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di euro _____ (_____/__), rilasciata da _____ valida fino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto;
- che il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT come adottati da quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
- che Responsabile del Procedimento del presente Accordo Quadro è il dott. Roberto Cingolani;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art 1. Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art 2. Norme regolatrici

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT in ossequio alla relativa vigente normativa.

Art 3. Oggetto e luogo della prestazione

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di IIT dei singoli Appalti Specifici attraverso Ordini di Acquisto e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni relativi alla fornitura di prodotti chimici. Il presente Accordo Quadro è concluso con il fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a eseguire la fornitura nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Progetto e nel rispetto dell'offerta economica presentata in gara dal Fornitore.

Le caratteristiche tecniche e funzionali della FORNITURA sono quelle definite nei suddetti documenti, pertanto il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari ivi indicati. La FORNITURA s'intende esente da vizi e perfettamente funzionante. Il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nel Progetto. La FORNITURA s'intende nuova di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante. LA FORNITURA a seguito dei singoli Ordini D'Acquisto sarà consegnata DDP (DELIVERY DUTY PAID secondo INCOTERM 2010 V.A.T.

EXCEPTED) presso le seguenti sedi IIT: _____ come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Durante il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto a garantire le consegne su tutto il territorio comunale del lotto di competenza, atteso che l'elenco delle sedi di IIT interessate potrebbe subire variazioni. Il Fornitore garantisce l'assenza di vizi e il buon funzionamento della FORNITURA, ai sensi degli artt. 1490 e 1512 del c.c., fino alla data di scadenza debitamente indicata sul recipiente, con decorrenza dalla data di accettazione della FORNITURA definita al successivo art. 9.

Art 4. Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo contrattuale del presente Accordo Quadro. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale IIT potrà procedere con Ordini d'Acquisto.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del presente contratto di Accordo Quadro, non sia esaurito l'importo posto a base di gara, IIT potrà avvalersi di prorogare il presente contratto, ai medesimi prezzi e condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi per un massimo di due volte, previa comunicazione scritta che verrà inviata da IIT al Fornitore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza originaria.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., IIT si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario della Fornitura la proroga del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, stimata in mesi 6 (sei). In tal caso l'Aggiudicatario è obbligato all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per IIT.

Art 5. Variazioni della fornitura

IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza della FORNITURA, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le parti.

Art 6. Obblighi del fornitore

Il Fornitore si obbliga a eseguire la FORNITURA oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia. Il Fornitore si obbliga altresì a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 14 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio e al trasporto. I Fornitori hanno, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornati, per tutta la durata del presente contratto, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

Art 7. Termini di esecuzione dell'appalto - Penali

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la FORNITURA secondo i termini indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, cui si rimanda per ogni maggior dettaglio.

IIT applicherà al Fornitore una penale, al giorno, pari all'uno per mille del corrispettivo dell'Accordo Quadro:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a termine di consegna della fornitura, di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto al termine per la risoluzione delle problematiche, di cui all'art. 2.C del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Qualora i ritardi maturati comportino complessivamente un'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro relativo a ciascun lotto, il Responsabile del Procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del relativo appalto specifico per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, per IIT, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art 8. Verifica di conformità

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei Prodotti nell'ambito di ciascun Appalto Specifico inteso quale Ordine d'Acquisto, saranno eseguite le operazioni di verifica di conformità. Se ricorreranno i necessari presupposti di legge si procederà ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le attività di verifica potranno svolgersi in contraddittorio con il Fornitore che, qualora necessario, ne sarà debitamente e tempestivamente informato. Per verifica di conformità s'intende la verifica qualitativa e quantitativa dei Prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nell'ordine. La verifica di conformità riguarderà la totalità dei Prodotti consegnati o, a scelta di IIT, un campione significativo degli

stessi. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da IIT e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle operazioni di verifica di conformità, IIT, su esplicita richiesta del Fornitore, provvederà all'invio del verbale a mezzo PEC. Il Fornitore dovrà riconsegnare il verbale ad IIT, debitamente controfirmato, entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Al momento della controfirma il Fornitore potrà aggiungere le contestazioni che eventualmente ritiene opportuno. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico del Fornitore. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, all'eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei Prodotti, dopodiché si procederà ad una nuova verifica di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini sopra descritti; tutti gli oneri che IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, IIT potrà dichiarare risolto il relativo contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art 9. Accettazione della fornitura

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale "Data di Accettazione" dell'intera fornitura. L'accettazione della FORNITURA non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

Art 10. Trasferimento della proprietà dei beni

IIT acquisisce la proprietà della FORNITURA dalla Data di Accettazione della fornitura. Per tutto il periodo compreso tra la consegna e la data di accettazione della fornitura, la proprietà della FORNITURA resta quindi del Fornitore.

Art 11. Responsabilità

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), prima di avviare l'esecuzione del presente contratto.

Art 12. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi

il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente.

Le prestazioni appaltate saranno realizzate dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all'art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all'art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT. Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi che identifichi l'impresa ed espongano apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conforme ai requisiti di legge. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l'uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l'eventuale sopralluogo.

Art 13. P.M.

Art 14. Corrispettivo

Posto che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per IIT nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, intesi quali Ordini d'Acquisto, per la fornitura di prodotti chimici, il corrispettivo complessivo per ciascun lotto per l'esecuzione del presente Accordo Quadro è _____ al netto dell'IVA, di cui euro ____ per gli oneri della sicurezza da interferenze;

Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Progetto, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

Art 15. Fatturazione e pagamento

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a IIT secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio **UFU7Q0**. Ulteriori informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.iit.it>, nella sezione Note Legali; in caso di fornitore estero, la fattura dovrà pervenire a IIT a mezzo e-mail all'indirizzo fattureonline@iit.it. Il pagamento del corrispettivo relativo alla FORNITURA, dedotte le eventuali penali comminate, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario secondo la seguente modalità:

- euro _____ (_____/____), pari al 100% del valore complessivo dell'Appalto Specifico, inteso quale Ordine d'Acquisto, pagabili a 30 giorni a far data dall'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, ovvero dall'accettazione della fornitura di cui al precedente art. 9 del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. _____ presso la banca _____ Agenzia _____ codice IBAN _____ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti _____

Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

Art 16. Risoluzione

In caso d'inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a. mancanza o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012);
- b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- c. qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto;
- d. cessione del contratto o dei crediti derivanti dall'esecuzione dello stesso;

- e. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- f. qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. ____ “Trasparenza”;
- g. al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell’importo contrattuale.

Art 17. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, IIT potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. A seguito del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art 18. Proprietà intellettuale e manleva

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie. Nell’ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento

del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art 19. Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:

- ...
-

Art 20. Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti articolo, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art 21. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto

il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT.

Art 22. Trasparenza

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del contratto si sono svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d'interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità ed indipendenza nell'ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art 23. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi/forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art 24. Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art 25. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore

Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile del Procedimento. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di IIT.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. _____, reperibile ai seguenti recapiti: (telefono – fax – e-mail ecc) _____, PEC per le comunicazioni: _____ (indicare la pec dell'azienda al quale, in fase di gara, sono state inviate le comunicazioni) al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 26 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

=====

Il presente contratto si compone di __ articoli e di __ pagine.

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Offerta economica Lotto ____.

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

IIT

Fornitore

Il Direttore _____

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni della fornitura), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore), Articolo 7 (Termini di esecuzione dell'appalto - Penali), Articolo 8 (Verifica di conformità), Articolo 9 (Accettazione della fornitura), Articolo 10 (Trasferimento della proprietà dei beni), Articolo 11 (Responsabilità), Articolo 12 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 14 (Corrispettivo), Articolo 15 (Fatturazione e pagamento), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Trasparenza), Articolo 26 (Foro competente).

Fornitore

Il Legale Rappresentante

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE F23/F24